

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DECRETO N. 149 DEL 24/01/2018

Lavori di somma urgenza di ricostruzione del ponte sul torrente Chioma.
Occupazione temporanea aree non soggette a procedimento espropriativo art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

**Il Dirigente del Settore
Programmazione e Sviluppo Del Territorio**

Omissis

DECRETA

Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Rosignano Marittimo, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione temporanea degli immobili di seguito elencati, siti nel comune di Rosignano Marittimo, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori in oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi 6 dalla data di effettiva occupazione:

- a) Ditta catastale: Porticciolo del Chioma spa con sede in Livorno:
Fg. 31 particella 465, sup. da occupare mq. 136;
Fg. 31 particella 1072, sup. da occupare mq. 211.

Art. 2 – È pronunciata a favore del Comune di Rosignano Marittimo, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione temporanea degli immobili di seguito elencati, siti nel comune di Livorno, autorizzandone la presa di possesso provvisoria per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori in oggetto, prevedendo comunque un termine massimo di mesi 6 dalla data di effettiva occupazione:

- a) Ditta catastale: Circolo Pesca del Chioma s.c.a r.l. con sede in Livorno:
Fg. 90 particella 457, sup. da occupare mq. 148,
- b) Il Chioma s.c.a r.l.:
Fg. 90 particella 523, sup. da occupare mq. 76;
Fg. 90 particella 522, sup. da occupare mq. 32;
Fg. 90 particella 517, sup. da occupare mq. 30;
Fg. 90 particella 516, sup. da occupare mq. 1;
Fg. 90 particella 515, sup. da occupare mq. 135;

Art. 3 – Ai proprietari delle aree occupate è dovuta un'indennità pari a un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese.

Tale indennità sarà determinata con i criteri di cui agli art. 37 e 38 del D.P.R. 327/2001, per le aree edificabili od edificate e dell'art.40 del medesimo D.P.R. 327/2001, per le aree non edificate.

In mancanza di accordo sulla misura delle indennità gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva dell'indennità di occupazione alla Commissione provinciale espropri prevista dall'art. 41 D.P.R. 327/2001.

Art. 3 – Il Geom. Fabio Locci e/o l'Ing. Monica Ceccanti, unitamente al personale di aiuto, sono incaricati della redazione dei verbali di immissione in possesso e della contestuale redazione degli stati di consistenza degli appezzamenti da occupare, autorizzando, a tal fine, i medesimi ad introdursi nella proprietà indicate nel piano particellare allegato.

Art. 4 – Il presente provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del medesimo.

Art. 5 – L'Ufficio espropri del Comune di Rosignano Marittimo provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto di occupazione temporanea ai proprietari interessati, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo almeno venti giorni prima della data fissata per le operazioni.

Dell'avvenuta esecuzione del presente ne sarà dato atto con apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano lavoratori dipendenti dell'Amministrazione Comunale. Potranno partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo.

Art. 6 – Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Rosignano Marittimo e sul sito web della Regione Toscana, e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel B.U.R.T.

Il Dirigente